

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1984

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PAPANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2008

Istituzione dell’Istituto italiano di alta cultura europea

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede l'istituzione dell'Istituto italiano di alta cultura europea (IACE) al fine di incentivare la ricerca scientifica e tecnologica, nonché la formazione nel campo dell'integrazione europea e dei rapporti internazionali e, attraverso tale attività, la preparazione di esperti e funzionari della vita internazionale. Per il raggiungimento di tali finalità lo Stato promuove la costituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), secondo quanto previsto dal diritto comunitario, anche attraverso la consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati che esercitino la loro attività economica,

formativa e di ricerca principale negli Stati dell'Unione europea.

L'IACE si occupa inoltre della promozione e valorizzazione, anche attraverso il collegamento con organismi europei ed internazionali, di iniziative di enti pubblici, privati, organizzazioni sindacali e di categoria, istituti ed enti culturali e di ricerca nell'ambito della collaborazione europea e dei rapporti internazionali. Per il raggiungimento di tali finalità, viene prevista la costituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), secondo quanto previsto dal diritto comunitario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione dell'Istituto italiano
di alta cultura europea)*

1. È istituito l'Istituto italiano di alta cultura europea (IACE) con sede in Roma.

2. Per la finalità di cui al comma 1, lo Stato promuove la costituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, anche attraverso la consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati che esercitino la loro attività economica, formativa e di ricerca principale negli Stati dell'Unione europea.

Art. 2.

(Finalità e obiettivi dell'IACE)

1. L'IACE, attraverso lo sviluppo di una azione programmata, si propone il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) la diffusione, anche mediante la realizzazione di specifici corsi di formazione, della conoscenza delle iniziative della Commissione dell'Unione europea in materia di sviluppo economico e sociale, di promozione culturale, di tutela ambientale e sanitaria, di assistenza sociale;

b) la conoscenza delle proposte europee in materia di formazione e ricerca scientifica e tecnologica, anche al fine di individuare specifiche azioni di intervento e di favorire e promuovere l'inserimento delle forze locali in progetti di collaborazione europea;

c) l'organizzazione di convegni e seminari di studio, fra operatori economico-sociali e le forze della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di favorire la crescita di una comune cultura dello sviluppo di dimensione europea;

d) la collaborazione fra enti locali, università, enti di ricerca, industria, forze sociali su argomenti scientifici e culturali di interesse generale, anche al fine di elaborare possibili iniziative legislative di settore.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 700.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.